



**“Bando Voucher per la Prevenzione della Crisi di Impresa” - Anno 2022 - Codice Prog. CI22
– Codice Aiuto RNACAR 22841.**

Art. 1 – Finalità

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, di seguito denominata Camera di commercio, per favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d’impresa e per contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle micro piccole e medie imprese (di seguito denominate MPMI) della provincia di Reggio Emilia, concede contributi a fondo perduto per le spese sostenute in interventi mirati a sviluppare azioni di prevenzione e gestione del rischio di crisi aziendale.

L’iniziativa si colloca nell’attuale fase congiunturale di forte tensione economica dovuta all’emergenza sanitaria, alle incertezze sulle forniture di materie prime nonché alle possibili azioni belliche nell’Europa dell’Est e vuole rispondere alla necessità di diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d’insolvenza e di liquidazione delle imprese anche in relazione alla prevista entrata in vigore della riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D. L. 12 gennaio 2019 n. 14.

Il presente bando rientra tra le iniziative finanziate anche dall’aumento del 20% del diritto annuale nell’ambito del progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”.

Art. 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare le attività di seguito elencate, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) finalizzati alla copertura delle spese sostenute dalle imprese ai fini dell’adeguamento alle nuove norme di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e della prevenzione delle crisi di impresa:
 - a) servizi di consulenza e/o corsi di formazione relativi al monitoraggio dell’equilibrio economico / finanziario e degli assetti organizzativi;
 - b) adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa;
 - c) acquisto di strumenti software funzionali all’introduzione dei sistemi di monitoraggio dell’equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.

Art. 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare per l’iniziativa ammontano a **euro 100.000,00**.
2. Il Commissario Straordinario si è riservato la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.
Il Dirigente competente avrà la facoltà:
 - ✓ in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, di riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti al fine di garantire l’utilizzo ottimale dello stanziamento;
 - ✓ in caso di esaurimento anticipato delle risorse, di chiudere i termini della presentazione delle domande.
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
L’intensità dell’agevolazione è pari al **50%** dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA e di altre imposte o tasse, fino al raggiungimento dell’importo massimo **10.000,00 €** oltre la premialità di cui al successivo comma.

4. E' prevista una premialità di € 250,00 per le imprese in possesso, al momento della concessione del contributo, del rating di legalità¹ (almeno il punteggio base di una "stelletta" tenuto conto del sistema punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i.) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
5. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non può essere inferiore a € **1.000,00**.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE² della Commissione europea, aventi sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Emilia.
2. **A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo le imprese beneficiarie devono:**
 - a) essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia;
 - b) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
 - c) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. **Sono inammissibili** le istanze dei soggetti³ che al momento della domanda nonché a quello della concessione, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Reggio Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
4. **Sono inammissibili** le domande prodotte da soggetti che, alla presentazione della rendicontazione non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto.
Ai fini del presente bando si considera **"regolare" con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:
 - a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
 - b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità);

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

- c) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Si considera “**sanabile**” la posizione del soggetto che:

a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;

b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.

5. La liquidazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher. In caso di eventuale presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.
7. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴ possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

Art. 5 – Fornitori

1. I fornitori di beni e servizi a favore di altre imprese partecipanti al bando non possono accedere ai benefici del presente bando; inoltre non possono:

- essere in rapporto di controllo e/o collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
- avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴ con l’impresa richiedente;
- essere amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori legati a vario titolo all’impresa richiedente il contributo;
- essere parenti o affini entro il quarto grado con soggetti che amministrano o gestiscono l’impresa richiedente;
- essere associazioni non commerciali.

2. I fornitori di servizi di consulenza specialistica devono possedere l’ulteriore requisito di avere realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese.

3. Per quanto previsto ai commi precedenti, il fornitore dovrà produrre idonea autocertificazione dei requisiti (da rendersi con il modello allegato al presente bando).

4. Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione. Le imprese partecipanti al bando sono tenute a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto.

⁴ Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

5. Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi informatici.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati nella sede legale sita nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Emilia e dovranno rispondere ai seguenti criteri:
 - pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;
 - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).
2. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese, sostenute **a decorrere dal 08/06/2022 e fino al 31/05/2023** (sia data fattura che data pagamento) riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:
 - a) servizi di consulenza e/o corsi di formazione relativi al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;
 - b) adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa;
 - c) acquisto di strumenti software funzionali all'introduzione dei sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.
3. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - trasporto, vitto e alloggio;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria non connessi alla prevenzione dello stato di crisi, d'insolvenza e di liquidazione delle imprese;
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - spese di comunicazione e generali;
 - spese per acquisto di telefoni cellulari e tablet;
 - abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici;
 - spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - spese non integralmente pagate;
 - spese relative all'acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing e simili;
 - spese relative a beni/servizi oggetto di "fatture d'acconto" con data antecedente al 08/06/2022 (I servizi di consulenza e/o fornitura di servizi devono essere attivati a partire dal 08/06/2022);
 - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
 - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Art.7 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 (prorogato dal Regolamento n. 2020/972) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 come modificato dal Regolamento 2019/316 del 21.2.2019.

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nell'esercizio corrente e nei due precedenti la data dalla domanda accedendo al sito del RNA <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

Art. 8 – Cumulo

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9 – Presentazione delle domande

1. **A pena di esclusione**, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 11:00 del 04/07/2022 alle ore 16:00 del 16/09/2022**.
2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Le domande di contributo dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (es. titolare impresa individuale, amministratore unico, ecc.), pertanto non saranno accettate istanze a cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, (la cd. procura speciale firmata manualmente). Gli intermediari potranno continuare a svolgere le attività di invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.
3. **A pena di esclusione**, la pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere composta dalla seguente documentazione **firmata digitalmente**:
 - a) **modello base** generato dal sistema (formato xml);
 - b) **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.re.camcom.gov.it – sezione "Contributi alle imprese", compilato in ogni sua parte.
 - c) **autocertificazione del fornitore** relativa a quanto previsto al precedente art. 5 c.3;

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- d) **i preventivi di spesa o copia delle fatture già emesse.** I preventivi/fatture devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
- e) copia del contratto/ accordo di consulenza o formazione.
4. Non saranno considerate ammissibili le domande:
- trasmesse con modalità differenti da Telemaco o inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando;
 - firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale;
 - prive dei documenti obbligatori richiesti dal bando al punto precedente, firmati digitalmente.
5. Sul sito internet camerale www.re.camcom.gov.it – è disponibile la “Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi” (*link: <https://www.re.camcom.gov.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/contributi-alle-imprese/guida-alla-compilazione-della-pratica-telematica-per-contributi>*).
6. La marca da bollo è da applicare sulla copia cartacea del modulo di domanda da conservare agli atti da parte del soggetto richiedente e i dati identificativi della stessa (data emissione e n. identificativo) sono da riportare nei campi previsti nel frontespizio del modulo medesimo (salvo i casi di esenzione).
7. Tutte le comunicazioni, successive all'invio della domanda, da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC all'indirizzo PEC dell'impresa iscritto al Registro delle Imprese.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici⁶.

Art. 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando da parte del **Servizio Tutela, Legalità, Accertamento infrazioni amministrative e operazioni d'ufficio**. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'istruttoria amministrativa-formale verrà effettuata dall'ufficio camerale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte del suddetto ufficio, relativa a:
 - a) attinenza e coerenza dell'intervento dei servizi di consulenza e/o dei corsi di formazione al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;
 - b) attinenza dell'intervento di adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione con le tematiche delle crisi di impresa;
 - c) attinenza dell'intervento di acquisto di strumenti software funzionali all'introduzione concreta in azienda di sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di **30** giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

⁶ Per problemi legati alla trasmissione dell'istanza o alla registrazione è possibile contattare l'assistenza di InfoCamere (*link <https://www.registroimprese.it/web/quest/assistenza>*.)

4. **L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Reggio Emilia, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.**
5. Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.
Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo. **Le domande presentate oltre il tempo utile per ottenere il beneficio non saranno istruite.**
6. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Art. 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 3, comma 4 del presente Bando;
 - f) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio all'indirizzo PEC cciaa@re.legalmail.camcom.it
3. A seconda della tipologia di variazione proposta, viene attivato un nuovo esame di merito, pertanto alla richiesta deve essere allegata la pertinente documentazione, in particolare:
 - Per la sostituzione di uno o più fornitori di consulenza/formazione il nuovo soggetto deve possedere i requisiti previsti all'art. 5 e deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa, nonché la dichiarazione "ulteriore fornitore" ove applicabile;
 - Per la variazione dell'oggetto del servizio consulenza/formazione e/o per la modifica degli investimenti in beni e servizi strumentali deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa;
 - Non sono necessarie richieste di variazione al progetto, qualora comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c) del presente articolo.

Art. 12 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria,

mediante pratica telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese” all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov. Sul sito internet camerale sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. **La pratica telematica di rendicontazione dovrà essere composta, a pena di decadenza dai benefici, dalla seguente documentazione firmata digitalmente:**

- a) **modello base generato dal sistema** (formato xml);
 - b) **modulo di rendicontazione** disponibile sul sito internet www.re.camcom.gov.it – sezione “Contributi alle imprese”, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare);
 - c) copie delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d’investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo sui quali si chiede venga apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall’atto di concessione. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nel caso di fatture emesse da fornitori esteri, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura nella fattura “cartacea” originale mentre in caso di fattura “elettronica” sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, data l’origine elettronica della fattura non è stato possibile apporre il codice CUP in questione sull’originale.
 - d) copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di R.I.B.A o bonifico bancario, assegno, carta di credito. Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell’assegno, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento;
 - e) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo;
 - f) relazione finale redatta dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre il 30/07/2023 pena la decadenza dal voucher.** Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
3. La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui l’impresa abbia esposizioni debitorie in sospeso con la Camera di commercio di Reggio Emilia (ad esclusione di quanto previsto negli ulteriori articoli del bando per il diritto annuale), si procederà alla compensazione tra le somme dovute e l’ammontare del contributo riconoscibile.

Art. 13 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 14 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa (salvo quanto previsto all'art. 11);
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 12;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - d) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher previsti al precedente art.11;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
 - h) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 15 – Responsabile unico del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del **Servizio Tutela, Legalità, Accertamento infrazioni amministrative e operazioni d'ufficio**. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al suddetto Servizio tel. 0522-796547/540/234; e-mail: giustizia.alternativa@re.camcom.it.

Art. 16 – Norme per la tutela della privacy

1. Nel contesto del presente Bando, il conferimento di dati personali forniti a mezzo della compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto (allegato alla modulistica del presente Bando) è necessario/obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti indicati nel Bando e per la successiva emissione del contributo. La Camera, quale Titolare del trattamento, tratterà eventuali dati personali forniti nel rispetto dei principi enucleati all'art. 5 del Regolamento europeo n. 2016/679 (c.d. 'GDPR') in virtù del quale i dati devono essere adeguati e pertinenti a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; nonché trattati in modo non incompatibile con le finalità perseguite ("limitazione delle finalità").

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. viene resa con il modulo di partecipazione al Bando.

Art. 15 - Trasparenza

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati prescritti dalla suddetta normativa, relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.